COMUNE DI LA MAGDELEINE COMMUNE DE LA MAGDELEINE

Regione Autonoma Valle d'Aosta Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 verbale prot. n. 503 (1-7-2) del 28.01.2021

Oggetto: Provvedimento in materia di individuazione dell'ambito territoriale sovracomunale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

L'anno duemilaventuno ed il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore nove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, in presenza e con l'adozione di tutte le misure anti-contagio che prevedono l'obbligo di distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale personale sia per i partecipanti alla seduta che per il pubblico eventualmente ammesso ad assistere (come da circolare prot. 14553 del 27.10.2020 Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie), convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
Duroux Mauro	Sindaco	Х		
Chiaraviglio Anna	Vice-Sindaco	Х		
Alti Francesca	Consigliere	Х		
Artaz Corinne	Consigliere	Х		
Dujany Edi Emilio	Consigliere	Х		
Fazio Erik	Consigliere	X		
Forti Marco	Consigliere	Х		
Novallet Fabio	Consigliere		Х	
Sorrentino Rosario	Consigliere	Х		
Vittaz Moreno	Consigliere		X	
Voltolin Lorenzo	Consigliere		X	

Totale Presenti: 8

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Seduta tolta ore 11:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Provvedimento in materia di individuazione dell'ambito territoriale sovracomunale ottimale per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

RICHIAMATA la legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 con le s.m.i. (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) che disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale;

RICHIAMATA la Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n 14).

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

VISTA la legge regionale 05 agosto 2014, n. 6 del ed in particolare il capo V "Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante convenzioni fra Comuni;

VISTO in particolare l'articolo 19 "Funzioni e servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovra comunale mediante convenzioni tra Comuni" così come novellato che consente l'individuazione dell'ambito ottimale in almeno tre Comuni anche se la loro popolazione complessiva non raggiunge 1.000 abitanti;

VISTA la nota del Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. n. 353, in data 14 gennaio 2021 con la quale vengono illustrati i contenuti della novellata L.R. n. 6/2014 ed i relativi adempimenti;

CONSIDERATO che, a seguito di confronto con gli altri Comuni interessati appartenenti alla medesima Unité, il Comune di La Magdeleine con il Comune di Antey-Saint-André e con il Comune di Chamois l'ambito territoriale sovracomunale ottimale, costituito dai tre Comuni Antey-Saint-André – Chamois - La Magdeleine;

DATO ATTO che i tre Comuni di Antey-Saint-André, di Chamois e di La Magdeleine sono contermini ed appartengono tutti all'Unité des Communes Valdôtaines du Mont Cervin;

DATO ATTO che l'associazione contenuta nella proposta di deliberazione rispetta tutti i parametri previsti dal novellato articolo 19 della L.R. n. 6/2014;

ESAMINATO l'allegato schema di convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati:

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto spetta al Consiglio Comunale. La legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 con le s.m.i. (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane) disciplina le modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali: la proposta di deliberazione è in linea con quanto stabilito dalla norma menzionata. Relativamente all'approvazione della proposta di deliberazione si esprime PARERE FAVOREVOLE

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Dott. Arch. Mauro DUROUX illustra il punto all'ordine del giorno e l'esito delle trattative con i comuni limitrofi. Intervengono poi svariati Consiglieri Comunali tra cui Il Consigliere Edi DUJANY, la Consigliera Francesca ALTI e l'Assessore/Consigliere Erik FAZIO per chiedere delucidazioni e fornire un quadro completo sulla proposta. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI 8 FAVOREVOLI 8 CONTRARI 0 ASTENUTI 0

DELIBERA

- 1. **DI INDIVIDUARE**, in attuazione dell'art. 19, comma 2 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 con le s.m.i., quale ambito territoriale sovracomunale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, quello costituito dai tre Comuni di Antey-Saint-André Chamois La Magdeleine;
- 2. **DI DARE ATTO** che l'ambito territoriale di cui al punto 1 rispetta i parametri previsti dal novellato articolo 19 della L.R. n. 6/2014;
- 3. **DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione quadro per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici associati;
- 4. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Comune di Antey-Saint-André ed al Comune di Chamois, nonché la richiesta comunicazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta ed all'Agenzia regionale dei segretari.

SCHEMA DI CONVENZIONE QUADRO PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI COMUNALI DA SVOLGERE IN AMBITO TERRITORIALE SOVRACOMUNALE MEDIANTE COSTITUZIONE DI UFFICI UNICI (ASSOCIATI)

L'anno 2021 il giorno ventinove del mese di gennaio presso la sede del Comune di Antey-Saint-André posta in frazione Bourg n. 1

tra

- 1 Il Comune di Antey-Saint-André, con sede in Antey-Saint-André, fraz. Bourg n. 1 C.F. 81004320073, in persona del Sindaco, signor POLETTO Marco, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 01 del 28.01.2021, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- 2 Il **Comune di Chamois**, con sede in Chamois, fraz. Corgnolaz n. 11, C.F. 81002610079, in persona del Sindaco, signor PUCCI Lorenzo Mario, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 02 del 29.01.2021, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- 3. Il Comune di La Magdeleine, con sede in La Magdeleine, fraz. Clou n. 26, C.F. 00096590070, in persona del Sindaco, signor DUROUX Mauro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 01 del 28.01.2021, esecutiva, con la quale è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione:

Premesso che

- la legge regionale 5 agosto 2014 n. 6 recante "Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane" e s.m.i. stabilisce che i Comuni esercitano obbligatoriamente, in ambito sovracomunale, le funzioni e i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
 - a. organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
 - gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali
 - edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;
 - d. polizia locale;
 - e. biblioteche;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 193 del 2015, ha stabilito i contenuti obbligatori delle convenzioni per l'esercizio associato, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 104, comma 2, legge regionale n. 54/1998;
- la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15 ha introdotto disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6;
- i Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRE', di CHAMOIS e di LA MAGDELEINE, in accordo con quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, legge regionale n. 6/2014, avuto riguardo ai loro territori e alla loro popolazione complessiva, hanno individuato l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni ed i servizi sopra indicati;
- i Comuni di ANTEY-SAINT-ANDRE', di CHAMOIS e di LA MAGDELEINE hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le predette funzioni ed i predetti servizi mediante la costituzione di Uffici unici e, allo scopo, hanno approvato lo schema della presente convenzione quadro;
- l'esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi comunali, secondo le modalità che saranno definite con successive convenzioni attuative della presente convenzione quadro, è teso ad un effettivo miglioramento delle prestazioni erogate ai cittadini e alle imprese e ad una ottimizzazione delle risorse economiche, finanziarie, umane e strumentali dei Comuni medesimi, con la riduzione degli oneri organizzativi e finanziari, in armonia con i principi sanciti dalla legge regionale n. 6/2014;

Tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I

- Disposizioni generali -

Art. 1

(Premesse)

1. Quanto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

- 1. I Comuni convenzionati si impegnano a gestire in forma associata, mediante l'istituzione di Uffici unici, tutte le funzioni ed i servizi inerenti i settori di attività di seguito elencati:
- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;

- d) polizia locale;
- e) biblioteche.
- 2. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini dei Comuni interessati.
- 3. L'attivazione in forma associata di ogni gestione avverrà mediante la stipulazione di apposite convenzioni attuative secondo quanto stabilito dall'art. 7.

(Obiettivi e finalità)

- 1. La gestione associata mediante Uffici unici si prefigge la salvaguardia dei settantaquattro Comuni valdostani, il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, al fine di:
 - a) assicurare, attraverso la programmazione sovracomunale, uno sviluppo economico equilibrato e sostenibile dei territori dei Comuni convenzionati;
 - b) qualificare e ammodernare i servizi offerti dalle singole amministrazioni comunali assicurandone una distribuzione adeguata sul territorio;
 - c) assicurare l'economicità dei servizi associati attraverso una gestione integrata, efficace ed efficiente degli stessi ed una riduzione complessiva degli oneri organizzativi e finanziari;
 - d) armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini residenti nei Comuni convenzionati;
 - e) assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure concernenti i servizi svolti in forma associata;
 - f) valorizzare e sviluppare le professionalità attraverso innovative ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale.

Art. 4

(Principi)

- 1. La gestione associata mediante Uffici unici è retta dai seguenti principi:
 - a) economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- b) equità, sussidiarietà ed adeguatezza;
- c) salvaguardia delle peculiarità culturali, linguistiche e storiche del territorio;
- d) centralità del cittadino;
- e) adeguata dislocazione dei presidi nei territori dei Comuni convenzionati;
 - f) uniformazione e innovazione dei regolamenti, delle procedure, della modulistica e dei sistemi informativi ed informatici.

(Enti partecipanti alla gestione associata e ente responsabile della gestione)

- 1. Alla gestione associata partecipano i Comuni convenzionati.
- 2. L'adesione di altri Comuni è subordinata all'unanime volontà dei Comuni convenzionati e comporta la modifica della presente convenzione e delle convenzioni attuative di cui all'art. 7.
- 3. L'ente capofila è il Comune di ANTEY-SAINT-ANDRE', il quale è responsabile della gestione associata e tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni convenzionati. I rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo sono tenuti congiuntamente dai Sindaci dei Comuni convenzionati, salvo diversa disposizione della Conferenza dei Sindaci.

CAPO II

- Funzionamento degli Uffici unici -

Art. 6

(Funzioni e sedi)

- 1. Gli Uffici unici operano per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui all'art. 2 in luogo dei singoli uffici dei Comuni convenzionati.
- 2. Gli Uffici unici svolgono sia le funzioni amministrative istruttorie sia le funzioni amministrative decisorie dei Comuni convenzionati e, pertanto, agiscono e adottano i provvedimenti finali come organi dei Comuni convenzionati territorialmente competenti.
- 3. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, le sedi principali degli Uffici unici possono essere situate in un Comune diverso da quello capofila e possono essere individuate sedi distaccate in ciascuno dei Comuni convenzionati.
- 4. Gli scambi di documentazione tra gli Uffici unici e le strutture dei Comuni convenzionati avvengono di norma in via telematica.
- 5. Le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni e dei servizi associati saranno conservate presso i singoli uffici comunali e trasmesse, a richiesta, agli Uffici unici.

Art. 7

(Convenzioni attuative)

- 1. La gestione associata delle funzioni e dei servizi attraverso gli Uffici unici è disciplinata da singole convenzioni attuative, le quali devono stabilire:
- a) l'indicazione dettagliata della singola funzione e/o del singolo servizio oggetto di gestione associata;
- b) le modalità organizzative dell'Ufficio unico, con l'individuazione delle sedi, dei beni, delle strutture e del personale messi a disposizione degli enti partecipanti;

- c) le competenze con rilevanza esterna ed interna dell'Ufficio unico;
- d) eventuali criteri e modalità di individuazione del Dirigente o Responsabile dell'Ufficio unico;
- e) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie;
- f) gli standard quantitativi e qualitativi dei servizi da erogare.
- 2. Le convenzioni attuative sono in ogni caso integrate dalle norme contenute nella presente convenzione quadro e non possono contenere disposizioni in contrasto con essa.

(Regole di organizzazione e funzionamento degli Uffici unici)

- 1. Le regole di organizzazione e funzionamento degli Uffici unici sono stabilite di comune accordo in apposito regolamento di organizzazione da adottarsi dai Comuni convenzionati, prima della stipulazione delle convenzioni attuative.
- 2. I Comuni convenzionati, per garantire il miglior funzionamento degli Uffici unici ed il miglior collegamento con le proprie restanti strutture, provvedono ad adeguare i rispettivi regolamenti di organizzazione degli Uffici, disciplinando a tal fine i rapporti degli Uffici unici con il resto dell'organizzazione comunale, in armonia con quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 1 e dalle convenzioni attuative.

Art. 9

(Regolamenti per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi)

- 1. Lo svolgimento della funzione o l'erogazione del servizio potranno essere regolati dalla convenzione attuativa o da un apposito regolamento uniforme approvato contestualmente ed allegato alla convenzione attuativa medesima.
- 2. In mancanza, lo svolgimento della funzione da parte dell'Ufficio unico avverrà secondo i regolamenti in vigore presso il Comune territorialmente competente per l'atto da adottare.
- 3. In ogni caso, i Comuni convenzionati si impegnano ad uniformare i propri regolamenti, sulla base delle proposte della Conferenza dei Sindaci, di cui all'art. 20, curando il rispetto delle forme di pubblicità richieste dagli Statuti, dalle leggi di settore e, in linea generale, dalla legge regionale 19/2007.

CAPO III

- Rapporti tra i Comuni convenzionati -

Art. 10

(Decorrenza e durata della convenzione)

- 1. La convenzione ha una durata di cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva l'entrata in vigore della legge di revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'art. 5 della l.r. 21 dicembre 2020, n. 15.
- 2. Le convenzioni attuative avranno la medesima durata della convenzione quadro.

(Recesso)

- 1. A partire dal terzo anno di durata, ciascun Comune ha facoltà di recedere anticipatamente dalla convenzione, facendone comunicazione agli altri Comuni convenzionati a mezzo raccomandata con un preavviso di almeno un anno.
- 2. Il recesso è deliberato dal Consiglio comunale e, fermo restando il prescritto preavviso di un anno, avrà efficacia a decorrere dal primo gennaio del primo esercizio finanziario successivo al decorso dell'anno di preavviso.
- 3. Il Comune che recede rimarrà obbligato per gli impegni annuali assunti fino alla data di efficacia del recesso oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale o permanente.
- 4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione associata per gli altri Comuni convenzionati, salvo che determini il venir meno delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione medesima.
- 5. Il recesso dalla convenzione quadro comporta automaticamente il recesso dalle singole convenzioni attuative con pari decorrenza e modalità.

Art. 12

(Risoluzione consensuale)

- 1. I Comuni convenzionati possono in qualunque momento decidere di sciogliere consensualmente la presente convenzione.
- 2. La risoluzione andrà deliberata dai Consigli dei Comuni convenzionati e formalizzata in apposito atto sottoscritto da tutti gli enti partecipanti.
- 3. La risoluzione della presente convenzione comporta automaticamente la decadenza delle singole convenzioni attuative.

Art. 13

(Atti conseguenti allo scioglimento o al mancato rinnovo della convenzione)

1. Nel caso di scioglimento della convenzione per risoluzione consensuale o di scioglimento per il venir meno, a seguito di recesso, delle condizioni minime necessarie per la prosecuzione della gestione associata e nel caso di mancato rinnovo della convenzione, i Comuni convenzionati sottoscriveranno un apposito atto di scioglimento in cui assumeranno gli impegni e disciplineranno gli atti necessari e conseguenti per regolare i rapporti tra di loro.

Art. 14

(Dotazione di personale)

1. La dotazione di personale necessaria per l'esercizio delle attività in forma associata è costituita dal personale temporaneamente distaccato dai Comuni convenzionati a ciascun Ufficio unico.

- 2. Il personale viene assegnato per tutta la durata della convenzione e assume un rapporto funzionale o di servizio con ciascuno dei Comuni convenzionati, fermo restando il rapporto organico o d'impiego con l'ente di appartenenza.
- 3. Indipendentemente dalla dislocazione sui territori dei Comuni convenzionati, la sede centrale e le sedi distaccate dell'Ufficio unico costituiscono, complessivamente considerate, un'unica sede di servizio.
- 4. La dotazione di personale di ciascun Ufficio unico e le sue variazioni sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.
- 5. La concreta assegnazione del personale avverrà entro sette giorni dalla stipulazione della convenzione attuativa, la quale individuerà il personale messo a disposizione dei Comuni convenzionati a norma dell'art. 7.

(Beni e strutture)

- 1. I Comuni che ospitano le sedi centrali o periferiche degli Uffici unici mettono a disposizione i locali per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi.
- 2. I Comuni convenzionati conferiscono agli Uffici unici gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui abbisognano.
- 3. I beni strumentali concessi in uso dagli enti si intendono conferiti in comodato e al termine della convenzione tornano nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
- 4. I beni strumentali acquistati dall'Ufficio unico, per i quali verrà redatto un inventario separato, sono di proprietà comune. Al termine della convenzione i Comuni decideranno di comune accordo la loro destinazione. In mancanza di accordo, tali beni verranno divisi secondo le regole del codice civile in proporzione alle quote di partecipazione al loro acquisto.

Art. 16

(Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari)

- 1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei servizi da parte degli Uffici unici sono garantite dai Comuni convenzionati mediante i loro atti di bilancio e di programmazione finanziaria.
- 2. A tal fine, e fermo restando il rispetto delle norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, i Comuni sono tenuti ad adeguare i rispettivi regolamenti di contabilità, prevedendo una norma apposita che assicuri il corretto funzionamento degli Uffici unici.
- 3. I Comuni convenzionati dovranno costantemente verificare la coerenza complessiva dei loro strumenti contabili con la gestione associata e adottare i provvedimenti più opportuni perché tale coerenza sia realizzata tempestivamente.
- 4. Le convenzioni attuative indicheranno le somme ovvero le modalità di ripartizione delle quote che i Comuni si impegnano a destinare per sostenere le spese di funzionamento di ciascun Ufficio unico.
- 5. Le decisioni della Conferenza dei Sindaci inerenti i rapporti finanziari tra i Comuni convenzionati sono

assunte all'unanimità.

Art. 17

(Previsioni contabili e programmatiche)

- 1. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi dei Comuni convenzionati e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine di legge per la loro approvazione, la Conferenza dei Sindaci, su proposta del Comune capofila, adotta i prospetti economico-finanziari dei servizi gestiti da ciascun Ufficio unico.
- 2. I prospetti economico-finanziari, dopo l'approvazione, sono trasmessi ai Comuni convenzionati al fine di consentire il loro inserimento nei rispettivi bilanci.
- 3. Ciascun Comune convenzionato iscrive nel proprio bilancio le somme relative alle spese ed alle entrate che si riferiscono alle attività svolte in forma associata.
- 4. Per ogni funzione e per ogni servizio gestito in forma associata il Comune capofila inserisce nel proprio bilancio le previsioni di spesa e di entrata desunte dal relativo prospetto economico-finanziario.

Art. 18

(Gestione contabile)

- 1. Ai fini del controllo contabile della gestione associata il Comune capofila comunica almeno ogni sei mesi alla Conferenza dei Sindaci i costi ed i risultati di ciascun servizio associato. E' fatta la possibilità per ciascun Sindaco della gestione associata di chiedere per iscritto l'anticipazione di tale comunicazione.
- 2. Qualora se ne manifesti la necessità nel corso dell'esercizio finanziario, il Comune capofila presenta alla Conferenza dei Sindaci le modifiche da apportare ai prospetti economico-finanziari predisposti in sede di previsione.
- 3. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Comune capofila redige il rendiconto annuale, contenente il riepilogo dei risultati della gestione annuale dei singoli servizi associati e delle attività generali degli Uffici unici, e lo comunica alla Conferenza dei Sindaci.

CAPO IV

- Governo della gestione associata -

Art. 19

(Organismi di coordinamento)

- 1. Sono organismi di coordinamento:
- la Conferenza dei Sindaci;
- la Conferenza delle Giunte;
- il Presidente.

(Conferenza dei Sindaci)

- 1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni convenzionati, i quali delegano, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, il Vice Sindaco.
- 2. La Conferenza dei Sindaci si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e:
 - esprime parere vincolante per la nomina del Segretario;
 - esprime parere vincolante per la nomina dei Dirigenti o dei Responsabili degli Uffici unici;
 - svolge funzioni di programmazione ed indirizzo generali sugli Uffici unici;
 - approva le previsioni di spesa e il rendiconto relativi al funzionamento dei vari servizi associati;
 - esamina le questioni di interesse comune e verifica la rispondenza dell'azione degli Uffici unici ai programmi delle Amministrazioni convenzionate;
 - valuta lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente convenzione quadro e nelle convenzioni attuative, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento, e approva le eventuali proposte di modifica;
 - esamina le proposte di articolazione delle funzioni in forma associata presentate dai singoli enti ed approva le proposte di convenzione da sottoporre ai rispettivi Consigli Comunali per l'approvazione finale;
 - controlla l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
 - propone ulteriori servizi e funzioni da svolgere in forma associata rispetto a quelli già individuati.
- 3. La Conferenza dei Sindaci esamina, inoltre, ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli Comuni convenzionati
- 4. La Conferenza dei Sindaci può essere convocata presso ciascuna sede dei Comuni convenzionati. È validamente riunita quando sia presente almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. È fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 per le decisioni inerenti ai rapporti finanziari. Gli astenuti sono considerati e contati tra i voti contrari.
- 5. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Segretario e trasmesse ai Comuni convenzionati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.
- 6. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci i Vice Sindaci, gli Assessori, i Dirigenti o Responsabili degli Uffici, i Funzionari dei Comuni, nonché i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

(La Conferenza delle Giunte)

- 1. La Conferenza delle Giunte è composta dai componenti delle Giunte dei Comuni convenzionati.
- 2. La Conferenza delle Giunte si riunisce con l'obiettivo di migliorare la programmazione sovra comunale e promuovere la collaborazione istituzionale tra gli enti convenzionati.

Art. 22

(Il Presidente)

- 1. Il Presidente della Conferenza dei Sindaci e della Conferenza delle Giunte è il Sindaco del Comune capofila.
- 2. In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente designato.
- 3. Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e la Conferenza delle Giunte.
- 4. La convocazione, effettuata di norma per via telematica almeno cinque giorni prima o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 23

(Attuazione dei programmi e responsabilità gestionale)

1. Il Segretario ed i Dirigenti o i Responsabili degli Uffici unici attuano i programmi e gli obiettivi delle Amministrazioni convenzionate e hanno la responsabilità gestionale dell'Ufficio unico cui sono preposti.

Art. 24

(II Segretario)

- 1. Il Segretario è nominato dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci.
- 2. Il Segretario svolge per ciascun ente convenzionato le funzioni e i compiti attribuiti dalla normativa ai segretari comunali e coordina i Dirigenti o Responsabili degli Uffici unici.
- 3. Il Segretario dà supporto amministrativo e giuridico alla Conferenza dei Sindaci.

Art. 25

(I Dirigenti o Responsabili degli Uffici unici)

- 1. I Dirigenti o Responsabili degli Uffici unici sono nominati dal Sindaco del Comune capofila, previo parere vincolante della Conferenza dei Sindaci, e svolgono per ciascun ente convenzionato le funzioni e i compiti attribuiti dalla normativa ai dirigenti o responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
- 2. In particolare, i Dirigenti o Responsabili degli Uffici unici:
- adottano tutti gli atti gestionali inerenti alle funzioni di competenza;
- recepiscono le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
- supportano i Comuni convenzionati nella individuazione degli interventi;

- predispongono piani e programmi da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- impostano le linee metodologiche delle funzioni gestite dall'Ufficio unico;
- definiscono e standardizzano i supporti operativi (regolamenti, chek list, modulistica, ecc.);
- attuano i programmi e traducono gli obiettivi in risultati;
- relazionano ogni sei mesi alla Conferenza dei Sindaci sullo stato di attuazione dell'esercizio associato della funzione o del servizio;
- svolgono le funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative ed organizzative dei servizi gestiti;
- gestiscono il personale assegnato all'Ufficio unico;
- realizzano output specifici (ad esempio: bilancio, trattativa, progetto, intervento manutentivo);
- forniscono assistenza e consulenza tecnica agli amministratori, ai dipendenti assegnati all'Ufficio unico e ai colleghi;
- innovano i supporti e aggiornano il personale loro assegnato;
- rendicontano ai Comuni convenzionati sui livelli di gestione raggiunti;
- si rapportano direttamente con il Presidente e la Conferenza dei Sindaci per le politiche di funzione e con il Segretario per la gestione operativa delle risorse affidate;
- si rapportano con i Dirigenti o i Responsabili degli altri Uffici unici per il corretto espletamento dei processi trasversali;
- si rapportano con i fornitori esterni per il coordinamento operativo e la verifica del rispetto degli standard contrattuali previsti;
- si rapportano con il personale assegnato per la sua valorizzazione ed il suo impiego ottimale.

CAPO V

- Disposizioni finali -

Art. 26

(Disposizioni di rinvio)

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione è fatto rinvio alle norme del codice civile in quanto applicabili, alla l.r. 6/2014 e s.m.i. e alle specifiche normative statali e regionali vigenti nelle materie oggetto di convenzione e alle singole convenzioni attuative di cui all'art. 7.

Art. 27

(Esenzioni per bollo e registrazione)

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Allegato B, D.P.R. 642/1972 e soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.P.R. 131/1986.

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Comune capofila è responsabile del trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 per quanto di competenza delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ufficio unico comunale associato.

La presente scrittura si compone di n. dodici pagine e, letta e approvata, viene sottoscritta e scambiata tra le parti in tre originali (uno per ogni parte).

Seguono

Sottoscrizione di tutti i partecipanti

IL SINDACO di Antey-Saint-André (Marco POLETTO)

IL SINDACO di Chamois (Lorenzo Mario PUCCI)

IL SINDACO di La Magdeleine (Mauro DUROUX)

Il Sindaco f.to Mauro DUROUX



Il Segretario Comunale f.to Roberto ARTAZ

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 28.01.2021.

Il Segretario Comunale f.to Roberto Artaz

Pubblicato dal 28.01.2021 al 12.02.2021.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)